

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30320 Anno 2022

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 14/10/2022



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4213/2022 R.G. proposto da:

VISCOGLIOSI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

VISCOGLIOSI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI FRASSINI 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FARAGASSO, che lo rappresenta e difende

-resistente -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

-intimata-

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA RG n. 37029/2018 depositata il 19/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso;

vista la memoria difensiva depositata da Giulio Viscogliosi;

vista la memoria presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-ter, comma 2, c.p.c.;

considerato come:

il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 19 gennaio 2022, ha sospeso il procedimento iscritto al RG n. 37029/2018, promosso da Luigi Viscogliosi nei confronti di Giulio Viscogliosi ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, "sino alla definizione del giudizio penale n. R.G.N.R. 41802/2015, nell'ambito del quale è stata disposta la misura del sequestro preventivo trascritto il 26.5.2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 (n. R.G. 61107, N. R.P. 40911) in favore dell'Erario dello Stato", ravvisandovi una ipotesi di "*pregiudizialità penale*";

il ricorso per regolamento proposto in data 11 febbraio 2022 da Luigi Viscogliosi espone che nel corso del giudizio di divisione è emerso che la quota di proprietà di immobile compreso nella comunione ereditaria spettante a Giulio Viscogliosi è stata sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso è imputato per "reati tributari ed altro";

il ricorrente Luigi Viscogliosi deduce che il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo di divisione in assenza del presupposto prescritto dall'art.295 c.p.c., e cioè della esistenza di una "controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa", essendo egli del tutto estraneo al processo penale che vede imputato Giulio Viscogliosi;

il ricorso risulta palesemente fondato, giacché, come ripetutamente affermato da questa Corte:

la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti e che i processi coinvolgano le stesse parti, ma occorre, dunque, che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. Sez. Unite, 05/11/2001, n. 13682; Cass. Sez. 6 - 3, 01/06/2021, n. 15248; Cass. Sez. 6 - 3, 15/07/2019, n. 18918; Cass. Sez. 6 - 2, 11/07/2018, n. 18202);

l'ordinanza pronunciata il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma reca una motivazione meramente apparente in ordine alla necessità della sospensione del giudizio civile di divisione ereditaria in attesa del giudicato che dovrebbe conseguire nel processo penale per reati tributari pendente nei confronti di Giulio Viscogliosi, processo nel quale è stato ordinato il sequestro preventivo di beni compresi nella comunione;

essendo peraltro questa Corte, in sede di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato, neppure risulta dagli atti l'esistenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice *a quo*;

invero, l'esecuzione di un sequestro preventivo penale avente ad oggetto un bene dell'imputato in comunione con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e

211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.;

ritenuto che all'accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di